



---

## *Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2007 presso la Corte d'Appello di Genova*

*Relazione dell'Avvocato Stefano Savi - Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova*

---

Interpretando questa inaugurazione con formalismo potremmo limitarci ad esporre un elenco lungo e preoccupante delle cose che non vanno.

Forse potremmo dar per letto l'elenco dell'anno scorso ed aggiungere la lista dei mali nuovi, sarebbe, anche così una lista lunga, sempre più preoccupante. Sono convinto, però, che alla luce dell'attuale stato della Giustizia in Italia, anche questa cerimonia debba responsabilmente essere interpretata da parte dell'avvocatura in modo diverso affidando ad essa un messaggio non solo di allarme ma anche di riflessione e proposta.

Di fronte ai mali endemici che affliggono tutto il sistema giustizia è certamente necessario individuare non solo gli effetti ma anche le cause che stanno conducendo ad una situazione assolutamente incompatibile con le esigenze della nostra società e che si concretizza agli occhi dei cittadini come un sostanziale diniego di giustizia: carenza di fondi, con stanziamenti costantemente diminuiti, dotazioni insufficienti, organici inadeguati, ma anche lentezze non sempre giustificate e ancora leggi mal scritte e disorganiche, giudizi unilateralmente anticipati sui media e ancora e ancora.... ma ciò di cui principalmente abbiamo bisogno oggi, fatta la diagnosi, è la terapia. Da anni ormai l'attenzione istituzionale verso i problemi della giustizia è assolutamente inadeguata. Spesso l'impressione che si trae esaminando quanto è stato fatto o quanto sta per essere fatto seppur da soggetti diversi, con intenti, finalità e metodi diversi, è quella di una comune sottovalutazione, per usare un eufemismo, del ruolo e della fondamentale importanza che l'amministrazione della giustizia deve avere in un paese democratico rispettoso degli interessi pubblici, di quelli collettivi e di quelli privati. Si tratta di una funzione vitale, condizionata dal solo rispetto della legge, che deve rispondere a requisiti di indipendenza autonomia e libertà, riferiti a tutti i soggetti che necessariamente ne permettono l'attuazione, soggetti che non possono non avere uguale rilevanza istituzionale: il giudice, il pubblico ministero, l'avvocato.

Se oggi il Paese non può contare su un sistema giustizia efficiente, ma pare al contrario assistere impotente ad un suo costante decadimento, è responsabilità di coloro che

più da vicino vivono il problema adoperarsi perchè la consapevolezza sia ben viva nella opinione pubblica ed i soggetti che dispongono degli strumenti per fermare la disgregazione lo facciano, tempestivamente con la dovuta sensibilità istituzionale e competenza.

Magistratura e avvocatura, che hanno dimostrato nella nostra storia di aver saputo assumere il ruolo di custodi e difensori della legalità intervenendo spesso con coraggio là dove altri lasciava un vuoto o non si mostrava all'altezza di interpretare lo spirito del tempo, devono oggi sentire tutta la responsabilità che su di loro grava ed agire di conseguenza.

Devono, attingendo ai principi che ispirano la nostra Costituzione, dare un'unica voce alla difesa dell'istituzione giustizia. Devono saper essere protagonisti della rinascita, proponendo concrete e funzionali soluzioni.

Di fronte ad una situazione eccezionale che vulnera l'assetto stesso del nostro vivere civile deve prevalere il senso di responsabilità che certamente unisce tutti coloro che condividono i valori della giustizia e ne difendono l'autonomia e l'indipendenza.

L'avvocatura che ha fatto di questi principi la sua stessa essenza matura oggi nuova consapevolezza. Essa deve continuare ad essere elemento essenziale dell'assetto istituzionale ma anche parte socialmente attiva, custode di una tradizione irrinunciabile e interprete, in materia di diritti, delle nuove istanze sociali, deve saper utilizzare i suoi valori di sempre, irrinunciabili, come guida per affrontare le sfide del rinnovamento.

Deve saperne proporre di nuove, deve essere al fianco dei cittadini, delle donne e degli uomini, tutti, senza differenze, e per essi rappresentare nel loro cammino di progresso e civiltà, legalità e libertà.

In questo quadro come rimanere ciechi ed inerti di fronte a chi non si rende conto che la collocazione della avvocatura in una posizione diversa da quella istituzionale, fino ad oggi a lei propria per scelta costituzionale, finirebbe per mutilare irrimediabilmente l'intero sistema, privando i singoli di un difensore vincolato solo alla legge ed al mandato e la collettività di una risorsa votata alla difesa dei diritti contro ogni loro violazione da qualsivoglia parte o soggetto venga.

Privando un attore necessario del processo di indipendenza ed autonomia si aprirebbe la strada ad un più esteso attentato a questi valori. Non posso tacere come, dopo decenni di dibattito e progettazione, tendenti a realizzare un ordinamento più efficiente e moderno all'avvocatura, retta ancora da norme del 1933, non appare accettabile, come unica risposta, uno sprezzante intervento, non concertato che non affronta i problemi nodali della nostra professione ma la umilia. Problemi gravi che non possono continuare ad essere ignorati o affrontati con ipocriti palliativi, a partire da quello dell'accesso, in oggi insostenibilmente affidato ad un meccanismo iniquo e obsoleto, che non garantisce la qualità ed ha determinato la crescita del numero fino a livelli lontanissimi dalle reali necessità del nostro Paese, 180.000 a fronte dei 44.000 avvocati francesi, (altro che barriere corporative, semmai demagogica sistemazione di sotto occupati), a quello della formazione e dell'aggiornamento professionale per le quali dovrebbero essere assicurati strumenti di perfezionamento permanente dal momento che la qualità deve essere, con l'etica, il carattere distintivo della avvocatura.

A fronte della nostra tradizione, non solo giuridica, della battaglie civili combattute e vinte, della consapevolezza sulla quale è cresciuta la nostra civiltà giuridica, non può che allarmare l'intervento che è stato tentato in relazione all'assetto istituzionale della avvocatura. Da parte di alcuni si tenta di scardinare un sistema di libertà e indipendenza. Lo si fa, per di più, ipocritamente in nome della presunta tutela dei consumatori. Tutti siamo consumatori. È una mistificazione contrapporre l'avvocato al consumatore quando in realtà ne è l'alleato principale. Ma modellare il sistema istituzionale della giustizia sul consumatore e non sul cittadino, sull'individuo, è operazione pericolosa. Il consumatore è tutelato, ed è bene che lo sia sempre di più, in relazione al suo solo rapporto con le merci, i traffici, il mercato. Il cittadino, l'individuo, è portatore di ben altri diritti, quelli fondamentali, garantiti dalla costituzione, primo tra tutti la libertà. È su di lui e sui suoi diritti che deve essere modellato il sistema. Se così non fosse finiremmo per sprofondare in una logica essenzialmente mercantile, attenta ai soli valori economici, con l'avvocato ridotto ad un servizio di cui usufruire ma anche da comprare e da vendere. Il difensore non può avere un "padrone" al quale obbedire in contrasto con gli interessi della parte assistita. Chi vuole ridurre il cittadino esclusivamente a consumatore obbedisce in realtà a logiche precise, non opera al piano nobile dei diritti fondamentali ma a quello, pur socialmente utile, ma certamente meno nobile, dei traffici e dei commerci.

Non è un caso che di certe iniziative, parlo ad esempio delle società di avvocati con soci di capitale, del patto di quota lite, della abolizione degli Ordini si facciano paladini interessi economici forti, molto forti. Gli stessi che hanno sempre perseguito, legittimamente, i loro naturali interessi di profitto. Fino a ieri sostenitori di una economia assistenziale oggi paladini di un anacronistico liberalismo senza regole e discipline, si intende contenuto nel limite dei loro stessi interessi. L'avvocatura non è contro la liberalizzazione essa che è sempre stata professione liberale. Ma le regole di liberalizzazione del mercato non possono applicarsi meccanicamente alle componenti istituzionali del nostro ordinamento.

L'avvocatura rinnova la piena e convinta disponibilità alla modernizzazione, nel rispetto della sua specificità e

nell'ambito di un sistema di concertazione, che è un indispensabile metodo democratico e non una concessione da elargire solo a chi blocchi la circolazione.

Dobbiamo impedire, nell'interesse della collettività, che si realizzi quella che il Presidente del CNF, l'avvocato genovese, prof. Guido Alpa, ha definito nel suo intervento in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario della Cassazione "la dominanza degli aspetti economici sui valori fondamentali sui quali è rinato il nostro Paese, anche per merito dell'Avvocatura".

Se qualcuno ritiene di poter lucrare vendendo la conoscenza legale di altri a basso costo, tanto basso da non permettere nemmeno l'aggiornamento e lo studio, se taluno ritiene meritevoli interessi di tipo economico a scapito della tutela dei più preziosi dei nostri diritti, se taluno ritiene di privare il processo di un attore necessario che concorre a garantirne imparzialità, indipendenza ed autonomia, così da privare i cittadini, in particolar modo quelli meno abbienti, di una sicura possibilità di tutela, noi avvocati rispondiamo intensificando il nostro impegno per la tutela dei diritti quelli dei singoli e quelli della collettività senza distinzioni alcune.

Costruendo un nuovo rapporto con la società civile mettendo a disposizione di essa competenza e onestà e soprattutto tensione ideale. L'avvocatura italiana dalle cui fila sono usciti ed escono donne e uomini che hanno dato e continuano a dare al nostro paese contributi rilevanti, frutto anche della loro cultura della libertà, della legalità e della tutela, è una risorsa indispensabile per il Paese, è patrimonio dello stesso, e deve continuare a rimanerlo.

Abbiamo bisogno di questa cultura, di questi valori che devono essere vivi, che devono essere trasmessi ai giovani e da essi accolti come la più preziosa eredità, non dobbiamo mortificare una tradizione di libertà, tolleranza e rispetto, non tutto si compra non tutto si vende.

Oggi ricordiamo una delle più vergognose tragedie dell'umanità, ricordiamo le vittime ed anche tutti coloro che battendosi per i principi di libertà hanno vinto i tiranni e la barbarie. Non è solo un ricordo, è un insegnamento ed un monito. Non abbandoniamo mai la consapevolezza della importanza dei diritti, della eguaglianza, della tutela, della garanzie, non lasciamoli mai senza difesa.

## **NotiziariO**

**del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova**

N. 1 Aprile 2007

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97  
Editore: Scuola Tipografica Sorriso Francescano

**Direttore resp.: Fabrizio De Ferrari**

**Redazione e Amministrazione:**

c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

**Comitato di Redazione**

**Coordinatore: Alessandro Barca**

Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba,  
Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo,  
Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro

# Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2007 presso la Corte di Cassazione

Relazione dell'Avvocato Professore Guido Alpa - Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Signor Presidente della Repubblica, Eminenza, Signor Presidente, Autorità civili, militari e religiose,

si rinnova, in virtù dell'art. 2 c. 29 della l. 25 luglio 2005 n. 150, la presenza del Consiglio Nazionale Forense, in rappresentanza dell'intera Avvocatura, a questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Porgo a tutti gli intervenuti il deferente saluto del Consiglio e mio personale. Meditando sull'esperienza trascorsa in questo arco di tempo mi corre l'obbligo di rilevare come non si siano registrati molti cambiamenti – innovativi o migliorativi – rispetto alla situazione che emergeva, con disincantata franchezza, dalle relazioni degli anni passati.

Non si tratta di novità, essendo tutti consapevoli che la crisi della amministrazione della giustizia è un fenomeno cronico del nostro Paese. Gli annali registrano che nel 1927 i procedimenti civili e commerciali iniziati erano 1.433.497; i ricorsi in Cassazione circa 12.000; la popolazione era dimezzata rispetto a quella attuale, ma oggi il numero dei procedimenti si è quadruplicato; gli avvocati e i procuratori nel 1931 erano intorno ai 28.000, oggi si aggirano intorno alle 180.000 unità, di cui ben 38.000 abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. (1)

Non essendomi consentito, per ragioni di tempo, di offrire un quadro dettagliato della crisi che affligge l'amministrazione della giustizia ormai da molti anni, esporrò per cenni i risultati delle iniziative promosse dall'Avvocatura per cooperare al suo superamento e i progetti che si sono delineati per introdurre qualche rimedio concreto ed efficace.

Tengo a precisare che l'amministrazione della giustizia è tema sempre presente all'attenzione del Consiglio, degli Ordini forensi e delle altre componenti dell'Avvocatura, come risulta non solo dagli argomenti congressuali e seminariali oggetto dei numerosissimi incontri di studio, ma pure dalle indagini e dai dibattiti che si sono promossi nell'ambito della nostra categoria. Tra l'altro, se ne è trattato in modo fattivo nelle due sessioni del XXVIII Congresso nazionale, a novembre del 2005 e a settembre del 2006, ed ancora al I° Congresso di aggiornamento forense nel marzo 2006; l'argomento sarà riproposto in tutte le sue sfaccettature al II° Congresso di aggiornamento, che stiamo organizzando per il marzo prossimo.

Ma non si è trattato solo di analisi e di prognosi affidate alla parola o allo scritto. La cooperazione è stata fattiva perché ha puntato su esperienze concrete.

Sul piano del monitoraggio della macchina processuale, abbiamo potuto verificare come il nuovo rito civile (2), introdotto dal 1° marzo scorso non ha, almeno per il momento, sortito l'effetto sperato: non si sono abbreviati i tempi dei processi, sì che la fissazione delle udienze avviene con scansioni così lunghe da non consentire a chi attende giustizia – di soddisfare le proprie legittime aspettative; un processo lungo, per sua natura, è un processo ingiusto. Le cause sono ampiamente note, e non è il caso qui di ripeterle: debbo tuttavia rimarcare che alcune cause potevano essere rimosse ma le valutazioni istituzionali non hanno giovato al loro dissolvimento.

Mi riferisco in primo luogo alle risorse finanziarie assegnate al Ministero della Giustizia, e quindi ai tribunali, ri-

dotte rispetto al passato e quindi oltremodo insufficienti: le carenze finanziarie hanno rafforzato gli ostacoli ad una organizzazione efficiente del lavoro; e pertanto desidero esprimere un pubblico ringraziamento agli Ordini forensi che sono venuti in soccorso dei tribunali anticipando finanziamenti in numerario e provvedendo alla fornitura di servizi e materiali, e pure alle istituzioni private e ai singoli benefattori che hanno voluto affiancarsi all'Avvocatura in quest'opera di sussidio.

Mi riferisco poi alle carenze del personale, sia dell'ordine giudicante sia dell'ordine amministrativo: l'organico deve essere ancora completato attraverso l'effettuazione dei concorsi; il Consiglio aveva proposto di introdurre un esame semplificato per avvocati e ricercatori universitari, ma la proposta è caduta nel vuoto. Per contro, si sono riaffacciate ipotesi che già il Consiglio aveva respinto con determinazione: la "stabilizzazione" dei giudici onorari, con il loro ingresso in un organico separato rispetto a quello della Magistratura ordinaria, innovazione che implicherebbe la perpetuazione di un modello binario non rispondente alla logica temporanea, dettata dall'urgenza e dalla prossimità al collasso del sistema che aveva sorretto il ricorso a questa categoria di giudici, e con un'articolazione di status e di metri valutativi non uniformi per tutti coloro che svolgono un "servizio" che noi continuiamo a considerare una autentica missione.

Mi riferisco pure alla giustizia minore, fondata sull'equità, e amministrata in condizioni di grandi difficoltà, logistiche, ma anche di qualificazione e di aggiornamento del personale che vi è addetto.

Tra le cause persistenti della crisi debbo anche sottolineare la confusione – e quindi le difficoltà strutturali – creata dalla legislazione processuale ancora farraginosa e asistematica, nella quale si contano più di venticinque diversi riti, non avendo il nuovo rito assommato in sé tutti gli altri che avrebbero consentito una tale semplificazione.

E debbo con amarezza constatare che non solo le carenze finanziarie, ma anche le difficoltà incontrare negli ambienti giudiziari hanno portato il processo telematico su di un binario morto: gli esperimenti nei Tribunali che hanno attivato le sezioni informatizzate proseguono il loro corso, con dedizione dei giudici, degli avvocati e del personale, ma non si sa come e quando si potrà mutare l'esperimento in una pratica consolidata estesa a tutto il Paese.

Sembra invece in fase di decollo – e questo è uno dei pochi dati positivi di cui ci possiamo rallegrare – l'organizzazione delle vie alternative alla giustizia togata: si tratta degli organismi di conciliazione e di mediazione che, rivestendo i caratteri della imparzialità, indipendenza, efficienza, e accessibilità anche economica, sono stati già attivati presso alcune Camere di Commercio, presso alcune Corti di Appello, presso le Amministrazioni locali e presso molti Ordini forensi. A questi organismi si dovrebbe prestare maggior attenzione, perché, come risulta dalle esperienze provenienti da altri ordinamenti, essi hanno ormai sostituito per larghe fasce di cittadini e per molte categorie di procedimenti, il ricorso alla giustizia ordinaria. Nate per ampliare l'accesso alla giustizia da parte dei portatori di interessi economicamente modesti o giuridicamente neglet-

ti, queste tecniche costituiscono oggi la risposta più immediata ed efficiente alla crisi della giustizia che si registra in ogni Paese europeo. Proprio per questo – essendo non una giustizia minore ma una giustizia *alternativa* – la presenza di avvocati, nel collegio decidente e nel collegio di difesa, è insopprimibile.

Ancor di recente un autorevole giurista inglese aveva modo di constatare, rispetto ad un sistema che appare ben più fortunato del nostro quanto al numero dei procedimenti pendenti, che per porre rimedio alla crisi della giustizia che si avverte anche in Inghilterra e nel Galles, l'unica possibilità era di affidare in modo più consistente di quanto già ora non avvenga, a organismi di giustizia privata, alle Autorità amministrative indipendenti, e alla stessa Avvocatura, la soluzione dei casi più semplici, più ripetitivi, economicamente meno rilevanti (3).

Ma l'accesso alla giustizia è argomento ben più pregnante di un semplice cenno alle tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie. L'incremento delle spese di accesso non ha certo giovato alla soluzione del problema: non è che si possano diminuire i processi aumentandone il costo; né si può pensare che i "consumatori" possano essere agevolati dalla soppressione delle tariffe minime previste per l'attività forense in giudizio, dal momento che la libera negoziazione e, peggio, l'ammissione dei patti di quota lite, finiscono per incrementare la litigiosità e privare chi esercita i suoi buoni diritti di giovare integralmente del risultato ottenuto, dovendolo per così dire, "spartire" con il suo difensore.

Alcuni aspetti di questa problematica sono stati esaminati dall'attuale Governo e condensati in altrettanti "frutti" dell'albero del programma di Caserta, in cui, oltre alla migliore organizzazione amministrativa e processuale, si menziona l'Avvocatura, le si assegna un "nuovo ruolo" e si prospettano soluzioni che il CNF da tempo aveva sollecitato, anche facendosi latore di un progetto di legge consegnato alle Camere per richiedere una riforma compiuta della disciplina forense ormai datata (la legge fondamentale risale al 1933) e per sottolineare la *specificità* di questo ruolo che le è riconosciuto dallo "Stato di diritto" in ogni Paese occidentale. Siamo in attesa di esaminare nel dettaglio le proposte che il Ministro Guardasigilli ha annunciato, e siamo a disposizione per collaborare alla redazione dei nuovi testi, apportando l'esperienza maturata nella diuturna frequentazione dei tribunali. Certo, l'abbreviazione dei tempi dei processi e la loro semplificazione è importante e sarebbe già un risultato ottimale, se si potesse raggiungere davvero.

È purtroppo doloroso constatare che se la situazione non si risana con urgenza occorrerà rimeditare il disposto dell'art. 111 della Costituzione, vanto della nostra Costituzione repubblicana e modello di un ordinamento democratico e solidale: il testo purtroppo non collima più con le risorse umane e finanziarie disponibili, con la mercificazione dei rapporti, con la dominanza degli aspetti economici sui valori fondamentali sui quali era rinato il nostro Paese, anche per merito dell'Avvocatura (4).

Preoccupazioni debbo anche esprimere a proposito dei progetti di legge che vorrebbero introdurre le azioni collettive ovvero *class actions* o un modello "misto" nel nostro sistema. Le preoccupazioni non riguardano tanto il rimedio processuale in sé, che, se correttamente e oculatamente costruito, potrebbe davvero consentire di dare ingresso alla tutela di interessi deboli, di interessi non coltivati, di diritti conculcati (5); riguardano piuttosto il modo nel quale questo rimedio vorrebbe essere codificato, dal mo-

mento che non è possibile effettuare un "trapianto" brutalmente copiato dall'esperienza statunitense, ove peraltro le iniziative di questo tipo giunte a conclusione sono state poche decine, e nella maggior parte dei casi si sono arrestate lungo il percorso, interrotte da transazioni di cui appare difficile controllare l'esito a favore degli aderenti all'azione (6).

Non minor preoccupazione sorge nel considerare la decadenza qualitativa delle tecniche di redazione delle leggi, argomento sul quale lo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio augurale del 20 dicembre scorso ha avvertito l'esigenza di richiamare l'attenzione delle Istituzioni competenti, perché se anche il diritto sostanziale, oltre che il diritto processuale, diviene poco comprensibile, farraginoso ed erratico, non solo si danneggia la giustizia ma si danneggia l'intero Paese. Se è vero che "giustizia ritardata è giustizia negata" (7) è altrettanto vero che un sistema già vicino al collasso sotto il profilo processuale non può tollerare un diritto sostanziale che crei incertezza. La certezza del diritto – o meglio la soglia di incertezza tollerabile (8) – è garanzia della tutela dei diritti ma anche della stabilità e del progresso dei rapporti economici. Se ingiuste sono state le affermazioni della Banca Mondiale degli Investimenti, che, profittando della crisi della giustizia (a suo dire) più evidente nei sistemi di *civil law* che non nei sistemi di *common law*, imputava ai giudici continentali di essere pigri, poco competenti e persino corrotti, dobbiamo tuttavia renderci conto della immagine infelice che il nostro Paese riflette all'estero. (9)

L'indifferenza verso la difficoltà di interpretare e sistemare le norme non è segno di civiltà. Certo, anche questa è una dimensione quasi connaturale alla storia del nostro diritto, come ci ricordano i giuristi del Seicento e del Settecento (10). Ma un conto è l'interpretazione, altro conto è fabbricare testi normativi che, come abbiamo avuto modo di riscontrare nell'Osservatorio legislativo del CNF, aggiungono commi a leggi abrogate, oppure abrogano leggi o singole norme senza peritarsi di colmarne le lacune, testi normativi che per ragioni sistematiche dovrebbero essere collocati nei "codici di settore", ed invece il legislatore, dimentico di quanto ha fatto il giorno prima, incrementa la legislazione speciale, cioè un mostro che conta più di 150.000 provvedimenti. E questi sono solo alcuni esempi macroscopici, ma le incertezze si trovano persino in Costituzione, come documentano le ormai numerose sentenze della Corte costituzionale a proposito della interpretazione della formula "ordinamento civile" – di cui all'art. 117 Cost. – che le Regioni intendono nel modo più variegato e invasivo delle competenze legislative statuali.

L'incertezza normativa non solo scoraggia i cittadini – e c'è da chiedersi che fine abbia fatto il principio "ignorantia legis non excusat" – ma diviene un ulteriore fardello per l'avvocato, il quale, per il suo servizio (anche in questo caso vorrei usare, senza retorica, il termine "missione") è *custode dei diritti*, e quindi deve poter sapere, con ragionevole certezza, su quali basi di possano fondare le aspettative del cliente per poter promuovere una causa, transigerla, prevenirla, o abbandonarla.

L'indifferenza per la qualità della legge sostanziale si registra anche nella pressoché insussistente rispondenza delle Istituzioni ai progetti di codificazione civile europea, sui quali ormai da anni il CNF lavora in Italia, in connessione con gli altri organi nazionali rappresentativi dell'Avvocatura e con gli organismi europei (11). Per non parlare della revisione del codice civile, ormai invecchiato non solo nel Libro I, ma anche nel Libro IV, che è il fulcro della disci-

plina dei contratti e quindi degli affari (12).

Se amministrazione della giustizia significa difesa dei diritti e degli interessi e quindi necessario coinvolgimento dell'operato dell'avvocato, e se l'avvocato deve preoccuparsi di svolgere la sua funzione sociale – un servizio di interesse pubblico prestato in ogni luogo del Paese, anche in quelli più remoti e disagiati (almeno finché saranno conservati in vita i tribunali minori) – nel modo più efficiente possibile, anche l'organizzazione della professione forense gioca un ruolo fondamentale in questa impresa.

Non è certo questo il momento per fare rivendicazioni, né proseguire con i lamenti: ma non posso non sottolineare come le manifestazioni di proposta e di protesta degli esponenti di tutte le professioni regolamentate, e in particolare dell'Avvocatura, conclusesi solo poche settimane fa, siano del tutto inusitate (per queste categorie professionali) e sintomo di grande malessere.

Il CNF intende proseguire il suo compito fino in fondo, osservando la legge (proprio in coincidenza con il nuovo anno è stata approntata la revisione del codice deontologico come imposto dalla l. n. 248 del 2006, testo consegnato alle Autorità competenti e in primis al Presidente della Repubblica nell'udienza gentilmente concessaci il 19 gennaio scorso) senza tuttavia venir meno ai principi fondamentali che reggono l'Avvocatura, pilastro (lo ripeto) dello Stato di diritto in ogni democrazia dell'Occidente (13): mi riferisco all'indipendenza, all'autonomia, alla lealtà, alla competenza. L'Avvocatura, necessaria componente della macchina della giustizia, ha il merito di agire con abnegazione e sacrificio. Se gli avvocati si astengono dalle udienze lo fanno perché costretti da circostanze intollerabili, da minacce incomprensibili, da ironie del tutto fuori luogo. La toga – quella del giudice e quella dell'avvocato – è un segno distintivo, è un segno evocativo, è una garanzia. Il servizio reso al Paese dall'Avvocatura non può essere ignorato. Per questo ci attendiamo che, nell'interesse della giustizia e nell'interesse del Paese, vengano al più presto approvate dal Parlamento misure urgenti per l'amministrazione della giustizia e le proposte di aggiornamento della disciplina dell'Avvocatura.

(1) Su queste cifre e sulle fonti di origine v. Meniconi, *La "maschia avvocatura"*, Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943).

(2) V. I materiali raccolti dal CNF nel dossier su *La riforma del pro-*

*cesso civile*, Roma, 24.6.2005

(3) Cranston, *How Law Works. The Machinery and Impact of Civil Justice*, Londra, 2006

(4) Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, 2002; Meniconi, *La "maschia avvocatura"*, cit.

(5) Per le prime riflessioni sull'argomento v. Denti, *Le azioni a tutela degli interessi collettivi*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, p. 533; Cappelletti, *Apunti sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, in *Giur. it.*, 1975, IV, c. 49; Alpa, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975; più di recente Consolo, *Class actions fuori dagli USA?*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, I, 653. Giussani, *Studi sulle class actions*, Padova, 1996; Rescigno, *Sulla compatibilità tra il modello processuale delle class actions e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. it.*, 2000, p. 2224.

(6) Sull'argomento il CNF ha da tempo istituito un gruppo di studio, che sta predisponendo un documento illustrativo e critico dei diversi articolati normativi sottoposti all'esame del Parlamento; da ultimo v. Costantino, *Note sulle tecniche di tutela collettiva (a proposito dei disegni di legge sulla tutela del risparmio e dei risparmiatori)* in *Riv. dir. proc.*, 2004, p. 1011; Rizzardo, *Due modi per mettere le azioni collettive alla prova*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 696; Chiarloni, *Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettive dei consumatori alla luce della legislazione vigente e dei progetti all'esame del Parlamento* (datt.); per la discussione in Francia v. il *Rapport sur l'action de groupe*, 16.12.2005, rimesso al Ministro dell'Economia e al Ministro Guardasigilli.

(7) Cranston, op.cit., p.

(8) Alpa, *La certezza del diritto nell'età dell'incertezza*, Napoli, 2006

(9) Di qui la reazione sdegnosa e documentata dei giuristi francesi, mentre – se si fa eccezione per il CNF e per le recenti Conclusioni del Governatore della Banca d'Italia – la questione è passata quasi inosservata presso di noi (v. Association Henri Capitant, *Les droits de tradition civiliste en question*, voll. I e II, Parigi, 2006, e in particolare il rapporto per l'Italia di Anna De Vita).

(10) Sul punto v. ora Birocchi, *Il <De jurisconsulto> di Rampolla, ovvero il giurista come interprete ragionevole*, prefazione a Rampolla, *de jurisconsulto*, (Napoli, 1726), testo lat. con trad. a fronte, a cura di Fabricatore, Bologna, 2006.

(11) Da ultimo v. *Tradizione civilistica e complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto*, a cura di Macario e Milletti, Milano, 2006; nonché gli Atti del Convegno di Treviso organizzato da G. Cian per la *Riv. dir. civ.*, in corso di pubblicazione.

(12) Il CNF ha istituito una Commissione di studio per la revisione del Libro IV, ed ha offerto al Ministero della Giustizia ogni forma di collaborazione per poter promuovere ufficialmente questa iniziativa.

(13) Sul punto v. ancora Cranston, op.cit.

## PRODUZIONE DELLA CORRISPONDENZA

### Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova - Parere del 1 marzo 2007

**Il Consiglio ritiene che la corrispondenza intercorsa con altri professionisti possa essere eccezionalmente prodotta in giudizio quando costituisce l'unico modo per provare e tutelare gli interessi del cliente rappresentando l'unico mezzo per controbattere le affermazioni rese, sia in atti che oralmente in giudizio. (Nel caso di specie il Consiglio dell'Ordine era stato richiesto di valutare la possibilità di produrre corrispondenza in giudizio, dopo che controparte aveva senza autorizzazione, e per tanto in violazione dell'art. 28 del Codice Deontologico Forense, portato all'interno del giudizio corrispondenza precedentemente intercorsa).**

# Modifiche al Codice Deontologico

## Modifiche al Codice Deontologico in attuazione della legge 4 agosto 2006 N. 248.

Approvate dal C.N.F. nella seduta del 14 dicembre 2006 con le indicazioni emerse nel corso dell'incontro con i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del 16 dicembre 2006 e con le modifiche suggerite dall'assemblea al Teatro Capranica lo stesso 16 dicembre 2006.

### ARTICOLO 10

#### Dovere di indipendenza

Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

### ARTICOLO 17

#### Informazioni sull'attività professionale

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'ordine.

Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

**I** – Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.

**II** – E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi

### ARTICOLO 17 bis

#### Modalità dell'informazione

L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale **deve indicare**:

- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.

## Codice Deontologico

Testo vigente con le modifiche approvate dal C.N.F. nella seduta del 27 gennaio 2006

### ARTICOLO 10

#### Dovere di indipendenza

Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

II. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che stipuli con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.

### ARTICOLO 17

#### Informazioni sull'attività professionale

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività.

Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

**I** – Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento dell'evento.

**II** – E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

**III** – E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

**IV** – E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

### ARTICOLO 17 bis

#### Mezzi di informazione consentiti

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:

1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell'ordine dove lo studio ha la sede principale.

In essi devono essere indicati:

- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;

•) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;

**Può indicare:**

•) i titoli accademici;  
 •) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;  
 •) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;

•) i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;

•) le lingue conosciute;  
 •) il logo dello studio;  
 •) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;  
 •) l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.

L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza **della forma e del contenuto in cui è espresso**.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

## ARTICOLO 19

### Divieto di accaparramento di clientela

E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.

I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

III - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

IV - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

## ARTICOLO 35

### Rapporto di fiducia

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

I. L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.

Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

II. L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, **salvo quanto previsto nell'art. 45**.

•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.

Possono essere indicati soltanto:

•) i titoli accademici;  
 •) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;

•) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;  
 •) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;

•) i settori di esercizio dell'attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie;  
 •) le lingue conosciute;

•) il logo dello studio;  
 •) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;

•) l'eventuale certificazione di qualità dello studio (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).

2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio dell'avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all'interno dello stabile;

3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche;

4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all'avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l'indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall'art. 17 e dal punto 1) dell'art. 17 bis.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).

## ARTICOLO 19

### Divieto di accaparramento di clientela

E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.

I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

## ARTICOLO 35

### Rapporto di fiducia

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

I. L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.

Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

II. L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.

**ARTICOLO 43**

**Richiesta di pagamento**

Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi raggugliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.

I - L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

II - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.

III - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

IV - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.

(eliminato)

**ARTICOLO 45**

**Accordi sulla definizione del compenso**

E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta.

**ARTICOLO 43**

**Richiesta di pagamento**

Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi raggugliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.

I - L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

II - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.

III - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

IV - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.

V - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché siano proporzionali al prevedibile impegno.

**ARTICOLO 45**

**Divieto di patto di quota lite**

E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.

I. E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.

## *Relazione del Tesoriere al conto consuntivo 2006 e preventivo 2007*

Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi,  
il Conto Consuntivo al 31/12/2006 che il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione e approvazione, si chiude con un disavanzo di gestione di € 73.503,46= tale avanzo è stato portato a decremento del patrimonio netto.

L'andamento della gestione relativa all'attività dell'Ordine è stato il seguente:

**SPESE EURO**

A fronte di un preventivo di spese di	887.000,00
ne abbiamo sostenute per	985.748,56
con un'eccedenza di	<u>98.748,56</u>

**PROVENTI**

A fronte di un preventivo di proventi di	887.000,00
ne abbiamo conseguiti per	912.245,10
con un'eccedenza di	<u>25.245,10</u>

Passando all'analisi del Conto Consuntivo si evidenzia all'Attivo una liquidità complessiva di € 991.010,31= tra depositi bancari, postali e titoli, compresi € 7.546,71= di cassa contante.

La voce Medaglie (€ 7.683,90=) rappresenta il valore di alcune medaglie di bronzo e d'argento, con impresso lo stemma del Consiglio, destinate alla cessione agli iscritti o a farne omaggio a personalità.

I Crediti verso iscritti ammontano a € 194.645,48= così ripartiti: per quote anno 2006 ancora da incassare al 31/12/2006 €

81.905,00=;  
per quote anni precedenti da incassare (2000-2001-2002-2003-2004-2005) € 112.740,48=.

Il Consiglio, all'inizio dell'esercizio 2007, ha messo in atto un'azione di recupero dei crediti verso gli iscritti.

Due gli ordini di motivi che hanno indotto questa decisione: la prima di ordine pubblicistico, la seconda di rispetto a chi adempie puntualmente.

Le Attività a breve termine comprendono € 6.711,00= per ratei attivi relativi a interessi su titoli maturati al 31/12/2006 e € 5.813,60 per crediti relativi a contributi altri ordini da ricevere per il corso scuola forense e crediti per pagamenti anticipati di affitto locali.

I Mobili, gli Arredi, le Macchine per ufficio e le Spese pluriennali che risultano dall'inventario al 31/12/2006 in complessive € 263.336,46, sono state valutate applicando il criterio del costo d'acquisto e hanno subito un incremento, rispetto l'anno precedente, di € 8.517,36 in quanto nel corso dell'esercizio si è provveduto all'adeguamento dell'arredo degli uffici e delle attrezzature elettroniche anche al fine del mantenimento degli standard di sicurezza in conformità alle normative vigenti.

La voce Biblioteca compare all'Attivo per il valore simbolico di € 0,01=.

La disponibilità del conto corrente CA.RI.GE n° 749 al 31/12/2006 ammonta ad € 23.754,29=. Come già evidenziato nei precedenti esercizi, si tratta di un conto utilizzato per la gestione di somme versate dagli iscritti a titolo di erogazioni liberali che so-

no destinate da questo Ordine solo per finalità assistenziali quali il sostegno straordinario a colleghi che non possono usufruire dei contributi assistenziali della Cassa Forense. Tali somme appaiono nel conto Patrimoniale al Passivo in un Fondo di accantonamento denominato "Fondo erogazioni liberali" intitolato all'Avv. Giovanni Battista De Gregori ed ammonta ad € 23.172,55, i due importi non coincidono relativamente a una somma da pagare al 31/12/06.

La Disponibilità del conto "Scuola Forense", si riferisce a contributi riscossi al 31/12/2006 per la partecipazione ai corsi di preparazione all'esame di abilitazione al netto di spese già pagate per il corso stesso. Tale voce, che ammonta a € 74.297,98 trattandosi di somme gestite da questo Ordine per finalità specifiche, viene compensata da un Fondo accantonamento iscritto al Passivo, di cui parleremo in seguito.

Al Passivo del Conto Patrimoniale abbiamo fra le passività a breve termine: debiti verso il C.N.F. per € 89.959,51 per contributo anno 2006 da pagarsi nel 2007, e debiti relativi ai contributi previdenziali e alle ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale per € 16.754,22 relative al mese di Dicembre 2006, i cui versamenti sono stati effettuati nel Gennaio 2007.

Nei debiti diversi è compreso:

per € 1.620,00 l'importo dell'IRAP di competenza del mese di Dicembre 2006 il cui versamento è stato effettuato nel successivo mese di Gennaio 2007;

è compreso l'accantonamento di € 12.706,29 per gli anni 2004, 2005 e 2006, per spese da corrispondere al Comune di Genova per riscaldamento e spese condominiali relative ai nostri locali per le quali non è ancora pervenuta la richiesta di pagamento.

sono compresi, inoltre, debiti verso fornitori per € 55.139,84.

I Fondi Ammortamento subiscono un incremento rispetto l'anno precedente di € 27.350,52= per gli ammortamenti calcolati sui cespiti ancora non completamente ammortizzati, applicando le aliquote del 20% per i mobili e arredi, l'aliquota del 25% per le macchine elettroniche del 20% per gli impianti e del 100% nel caso di beni di modesto valore unitario o beni di veloce obsolescenza; le spese pluriennali sono state ammortizzate con l'aliquota del 20% in conto per € 3.523,20.

Il Fondo Accantonamento Indennità di Liquidazione dipendenti subisce un incremento rispetto l'anno precedente da € 52.450,70 a € 61.925,99= in quanto è diminuito per la liquidazioni del TFR di un dipendente ed è stato incrementato per € 15.009,54= (come riportato tra le spese) a fronte dell'adeguamento del FONDO TFR dei dipendenti al 31/12/2006. Ricordiamo che l'organico è attualmente composto da 7 dipendenti a tempo pieno indeterminato e da 1 lavoratore assunto con contratto di lavoro interinale, per sostituire una dipendente in maternità.

nato e da 1 lavoratore assunto con contratto di lavoro interinale, per sostituire una dipendente in maternità.

Il Fondo Disponibilità Scuola Forense, del quale Vi abbiamo già parlato illustrando le voci dell'Attivo, è relativo all'accantonamento delle spese per il corso di Scuola Forense per l'anno 2006 e dei contributi già versati al 31/12/2006 come diritti d'iscrizione al corso sul conto Carige n. 3338 di cui abbiamo parlato in precedenza. La gestione della Scuola Forense, pur essendo un'attività separata rispetto all'attività ordinaria gestita dall'Ordine, rimane pur sempre nell'ambito delle attività istituzionali di competenza dell'Ordine stesso; tale attività comporta generalmente per ogni corso un disavanzo fra le spese sostenute (docenti e servizi vari) e le entrate (quote d'iscrizione al corso) che deve essere coperto dall'Ordine stesso e che per l'anno 2006 è stimato in € 13.172,00.

Gli Avanzi netti di gestione che assommano a complessivi € 961.580,86, come evidenziato nel Conto Patrimoniale, sono costituiti dalle somme algebriche dei risultati degli esercizi dal 1987 al 2005e sono destinati a coprire le spese e le perdite impreviste. Per quanto riguarda il Conto Economico si ritiene sufficientemente dettagliata l'esposizione delle cifre in esso indicate con l'unica eccezione della voce Sopravvenienze Passive per complessive € 1.710,43=, che consistono in quote di iscrizione all'Albo di anni precedenti divenute inesigibili, relative a colleghi deceduti.

#### **Preventivo 2007**

Il preventivo per l'anno 2007, a Voi sottoposto, prospetta costi di gestione per **€ 960.000,00**; per pari importo i proventi di gestione sono stati stimati in lieve crescita, sia a causa dell'aumento del numero degli iscritti sia grazie all'aumento degli introiti derivanti dalla maggiore attività di taratura parcelle.

Nella redazione del bilancio di previsione, tenuto conto del particolare momento storico, il Consiglio ha ritenuto opportuno di non aumentare le quote per l'anno 2007 ma di ancor meglio ottimizzare gli introiti derivanti dalle quote già stabilite.

Di fatto la manovra preventiva 2007 si baserà sulle stesse risorse economiche degli scorsi anni ottimizzate al conseguimento dei compiti istituzionali come l'attività di formazione.

Sottoponiamo quindi alla vostra approvazione il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2006, suggerendo di coprire il disavanzo di gestione con gli avanzi degli esercizi precedenti nonché del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2007.

Resto in ogni modo a vostra disposizione, in sede dell'assemblea, per ogni ulteriore chiarimento che riterrete opportuno.

**Il Tesoriere  
Avvocato Carlotta Farina**

## **ABILITAZIONE E DURATA DEL PATROCINIO DEL PRATICANTE AVVOCATO**

### **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova - Delibera 8 febbraio 2007**

**(...Omissis...)**

**- che deve restare comunque fermo e applicato il principio per cui il sessennio nel quale si può svolgere la funzione di difesa in giudizio inizia a decorrere dal compimento del 1° giorno del secondo anno di pratica, indipendentemente da ogni e qualsiasi circostanza successiva;**

**- che, conseguentemente, non potranno essere accettate domande di iscrizione al patrocinio da parte di chi abbia già visto trascorrere il termine dei sei anni dal primo giorno del secondo anno di iscrizione al registro dei praticanti, e che le domande presentate in tale arco temporale potranno consentire lo svolgimento del patrocinio solo per il periodo di tempo mancante al compimento del suddetto sessennio.**

**- che deve restare altresì fermo ed applicato il principio secondo cui il momento nel quale ha inizio la facoltà di patrocinare in giudizio è quello della delibera autorizzativa del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.**

**(...Omissis...)**

# Linee guida concertate dai Giudici per lo svolgimento dell'udienza ex art. 183 c.p.c.

*Nella riunione plenaria dei Giudici civili del 17 gennaio u.s., convocata dal Presidente del Tribunale Dott. Antonino Dimundo ex art. 47 quater ord. giud., dopo ampio confronto e dibattito sulle modalità adottate dai singoli Magistrati nello svolgimento della udienza disciplinata dal novellato art. 183 c.p.c., sono state tra loro concordate le linee guida, condivise da tutti i Giudici Istruttori, per una omogenea conduzione di tale prima udienza.*

*Il resoconto della riunione di seguito riprodotto le espone nel dettaglio.*

*Questa iniziativa potrebbe preludere alla realizzazione di un "protocollo d'udienza", ovvero una prassi condivisa e concertata tra Avvocatura e Magistratura che riguardi tutti gli aspetti del processo e che ne consenta una miglior gestione da parte di entrambe le categorie.*

*In quest'ottica, quindi, il Consiglio, nel divulgare il documento del Presidente del Tribunale, invita i Colleghi a formulare eventuali osservazioni e proposte in merito.*

**Avvocato Andrea Corrado**

## IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Ai Presidenti di sezione del settore civile;

Ai Giudici civili e G.O.T addetti alle sezioni civili;

OGGETTO: Resoconto ed esiti della riunione del 17.1.2007 sul nuovo art. 183 CPC.

A) Nella riunione del 17 gennaio 2007, tenutasi previa convocazione da parte della Presidenza di tutti i giudici assegnati alle sezioni civili del tribunale di Genova ai sensi dell'art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario, sono state discusse le questioni applicative poste dall'entrata in vigore della parziale riforma della fase di trattazione del processo civile per effetto della Legge n. 80 del 2005 e successive modificazioni.

Erano presenti 35 tra giudici professionali ed onorari appartenenti a tutte le sezioni dell'ufficio. La riunione è stata aperta da una relazione introduttiva del dr. Claudio Viazzi, Presidente della II sezione civile.

Si è sviluppata una approfondita discussione che ha esaminato tutte le diverse opzioni interpretative della norma dell'art. 183 c.p.c., disposizione che – come si è constatato, essendo nata proprio da questo l'esigenza della riunione – ha dato origine nell'ufficio ad una variegata lettura da parte dei magistrati delle diverse sezioni ed anche all'interno della stessa sezione: si sono contate infatti almeno sei diverse prassi applicative, che derivano anche dalla necessità di adattamento della norma – che, per la prima volta, contingente rigidamente i termini perentori per le attività assertive e deduttive delle parti – ai ruoli contenziosi dei singoli giudici istruttori, i quali ruoli, pur diversi da sezione a sezione, non registrano mai pendenze al di sotto dei 500 fascicoli.

I diversi moduli utilizzati sono risultati i seguenti: partendo da quelli più conformi letteralmente alla Novella è risultato che alcuni giudici concedono già alla prima udienza i tre termini perentori di 30+30+20 giorni o riservandosi direttamente la decisione alla scadenza dell'ultimo oppure fissando un'udienza a ridosso del medesimo "per ulteriore eventuale trattazione e decisione sulle istanze istruttorie" (in genere entro un mese dallo spirare del terzo termine, per assicurare un certo "parallelismo" con il termine legale di 30 giorni previsto per lo scioglimento della riserva); altri, al contrario, è risultato che fissano i tre termini immediatamente salvo poi rinviare la causa ad un'udienza successiva molto più lontana nel tempo (anche un

anno) a causa – questa la giustificazione addotta – del ruolo fitto di incumbenti già calendarizzati. Passando poi alle altre soluzioni emerse, più o meno eccentriche rispetto alla lettera del nuovo art. 183 VI comma CPC, è risultato che alcuni scindono la II memoria in due tronconi, prima concedendo il termine perentorio per le sole repliche relative alla fissazione del thema decidendum e quindi concedendo un ulteriore termine per le sole istanze istruttorie; altri concedono tutti insieme i tre termini ma ampliandone la durata (60+60+30 o altri termini maggiori) interpretando l'art. 153 CPC come norma che vieta solo la proroga ma non l'allungamento *ab initio* del termine perentorio; infine si è prospettata la possibilità, ai sensi dell'art. 83 bis disp. att CPC, di concedere i termini per le memorie in questione "sfalsati" temporalmente, anche qui con lo scopo di guadagnare più tempo in vista del momento in cui si dovrà decidere sulle prove.

B) All'esito della discussione, accantonate queste ultime soluzioni considerate dai più eccentriche rispetto alla lettera e ratio della norma, ed incentratasi la riflessione sulle prime soluzioni indicate, sono state individuate e quindi concertate le seguenti **linee guida operative** per la più efficace gestione dell'udienza di trattazione; linee che, salvaguardando i principi di base della recente riforma (*in primis* la concentrazione di fissazione del *thema decidendum e probandum*) ed al contempo più rispettose del dato testuale della norma, potranno consentire in futuro un'uniforme applicazione del novellato testo dell'art. 183 c.p.c. in tutte le sezioni del Tribunale civile.

Nella trattazione delle cause secondo il rito introdotto con le L. 80 del 2005/ 263 del 2005/ e 51 del 2006, i giudici del Tribunale di Genova valorizzeranno gli spunti positivi della riforma cercando in primo luogo di realizzare all'interno della prima udienza di trattazione un momento di reale programmazione e concertazione delle successive attività istruttorie e dei relativi tempi; e di realizzare nella pratica quotidiana, quando le caratteristiche del ruolo lo consentano anche in riferimento ai procedimenti già incardinati con il rito anteriore introdotto con la Novella del 1990, il principio di concentrazione della fase di trattazione. Un'eventuale stasi temporale del processo, intercorrente tra lo spirare dei termini concessi per le memorie del nuovo art. 183.6 c.p.c. e la decisione del giudice sulle prove, imputabile alla congestione dei ruoli, non deve assolutamente riverberarsi a danno dei poteri delle parti ed è opportuno perciò che se stasi ci deve essere, questa si collochi nella fase iniziale del processo, e non dopo la maturazione dei termini preclusivi per le parti stesse (anche per evitare le prevedibili complicazioni processuali che si potrebbero verificare in caso di fatti sopravvenuti nel lungo periodo di stasi successivo allo spirare dei termini perentori per le parti); I termini previsti dal sesto comma dell'art. 183 c.p.c. saranno assegnati solo a domanda e solo previa verifica con i difensori dell'indispensabilità di tutti tali termini, o solo di alcuni (nulla vieta che le memorie da concedere, a seconda dei casi, non siano sempre le tre previste);

Per rimediare al "deficit dialettico" determinato dalla presenza di tre sole memorie autorizzabili (limite della nuova norma da tutti rilevato e criticato), normalmente i giudici fisseranno un'udienza per l'eventuale ulteriore trattazione e le determinazioni istruttorie a ridosso quanto più possibile della scadenza dei termini assegnati alle parti. In alternativa, rispetto alla fissazione di tale udienza si provvederà con ordinanza riservata da sciogliere peraltro, come previsto dalla norma novellata, nei 30 giorni dallo scadere dell'ultimo termine, termine acceleratorio che dev'essere rispettato anche per assicura-

re equilibrio nell'esercizio dei poteri delle parti e di quelli del giudice;

Nell'udienza per la decisione sulle istanze istruttorie non sarà dato ingresso a nuove deduzioni di fatto o nuovi temi di prova - salvo i casi dell'art. 184 bis c.p.c. - ma sarà consentita solo la migliore illustrazione delle difese già sviluppate, le deduzioni non prima possibili a causa del deficit dialettico di cui sopra, e si darà spazio ai chiarimenti richiesti dal giudice sulle istanze sottopostegli dalle parti;

All'esito dell'udienza, il giudice provvederà sulle istanze o con ordinanza riservata o con ordinanza adottata in udienza, impegnandosi comunque a contenere quanto più possibile i tempi deliberativi ed a fissare la successiva fase di assunzione delle prove nel minor tempo possibile. Preferibilmente il giudice renderà il provvedimento istruttorio in udienza a conclusione della trattazione orale nella stessa udienza (come è risultato avvenire già di regola laddove i giudici fissano dopo le tre memorie un'apposita udienza);

Constatato che lo schema legale (termini concessi alla prima udienza e decisione entro il mese successivo con o senza ordinanza riservata) appare impraticabile oltre certe consistenze numeriche dei ruoli contenziosi (300-400 cause), il giudice concerterà con le parti un differimento della trattazione orale ad una seconda udienza ex art. 183 c.p.c. in cui assegnerà a richiesta i termini del sesto comma, o alcuni di essi, rinviando ad udienza successiva e prossima (entro un mese) alla scadenza dei termini assegnati alle parti, al fine di assicurare in toto l'esigenza di concentrazione sottesa alla riforma che ha come naturale destinatari non solo le parti ma anche, insieme ad esse, il giudice;

L'istruttore potrà altresì utilizzare come strumento ulteriore di gestione il differimento previsto dall'art. 168 bis c.p.c. quando, in relazione alle caratteristiche proprie del contenzioso (es. opposizione a decreto ingiuntivo, come emerso dalla discussione), ciò appaia utile per una concentrazione alla medesima udienza di cause che presentino analoghe caratteristiche, o che esigano per la loro dimensione ed impegnatività una trattazione "mirata";

Un differimento della prima udienza di trattazione sarà inoltre normalmente prevedibile nel caso di costituzione dei convenuti e chiamati alla prima udienza, con richiesta motivata e giustificata di rinvio per esame da parte dell'attore, ciò per non penalizzare le parti costitutesi tempestivamente e per consentire una dialettica reale ed attrezzata;

Nel lasso di tempo occorrente per giungere al momento in cui il principio di concentrazione potrà essere utilmente praticato, il giudice disporrà infine tutte le attività intermedie necessarie ad una più efficace trattazione dei temi del processo in vista della successiva udienza in cui si daranno eventualmente i termini perentori dell'art. 183 novellato. Pertanto, esemplificativamente e sempre sentite le parti (e possibilmente concertando con esse i successivi adempimenti), il giudice potrà rendere se del caso gli occorrenti provvedimenti di regolarizzazione del contraddittorio; inviterà alla trattazione anticipata delle questioni pregiudiziali e preliminari suscettibili di determinare gli adempimenti dell'art. 187 c.p.c.; fisserà anche d'ufficio gli interrogatori liberi utili ai fini conciliativi o per selezionare i reali temi controversi; fisserà la comparizione delle parti quando utile per una definizione conciliativa della lite. E da ultimo quando la natura della causa lo consenta, o vi sia l'accordo delle parti, il giudice anticiperà quanto più possibile le indagini tecniche utili ad acquisire una base di conoscenza comune su cui innestare domande di merito ed istruttorie selezionate e puntuali, ed anche ai fini conciliativi.

In conclusione si rappresentano a tutti i magistrati dell'ufficio le sovra esposte linee operative maturate e condivise nella riunione svoltasi, al fine di assicurare il rispetto dei principi ispiratori della riforma, la maggiore omogeneità e prevedibilità delle prassi.

Genova, 25 gennaio 2007

**Antonino Dimundo**  
Presidente del Tribunale di Genova

## *Orari per l'accettazione e restituzione degli atti da parte degli Ufficiali Giudiziari del Distretto - anno 2007*

### **CORTE DI APPELLO DI GENOVA**

Il Presidente

Visto l'art. 104 dell'Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari approvato con D.P.R.15.12.1959;

Viste le proposte formulate dai Presidenti dei Tribunali del Distretto;

Dispone che gli U.N.E.P. del Distretto di Genova osservino nell'anno 2007 per l'accettazione e la restituzione delle richieste di atti, i seguenti orari:

#### **Ufficio Unico Esecuzioni e Notificazioni presso questa CORTE DI APPELLO:**

Atti richiesti direttamente dalle parti (private e pubbliche) o dai procuratori delle parti:

Accettazione e restituzione degli atti di esecuzione e di notificazione dalle ore 9,30 alle ore 11,30 da lunedì a venerdì.

Il Dirigente Unep è tenuto a garantire in concreto il rispetto dell'orario stabilito.

Restituzione dei soli atti di notificazione dal/e ore 8,30 alle ore 9,30 da lunedì a sabato;

Accettazione dei soli atti, scadenti in giornata, da/le ore 9,30 alle ore 10,30 nei giorni di sabato e in quelli prefestivi;

Richieste a mezzo del Centro Servizi Avvocati e Procuratori:

deposito degli atti di esecuzione e di notificazione entro le ore

9 di tutti i giorni lavorativi, esclusi il sabato e i giorni prefestivi; accettazione degli atti di esecuzione e di notificazione, aventi carattere di urgenza, sempre che gli stessi siano depositati almeno tre giorni prima del termine finale; Viene istituito un canale privilegiato, aggiuntivo rispetto al sistema ordinario di ricezione e di restituzione degli atti di notificazione, in favore della P.A.: dalle ore 8,30 alle ore 9,15 da lunedì a venerdì.

Atti trasmessi dall'Autorità Giudiziaria:

il deposito degli atti potrà essere effettuato da lunedì a venerdì entro le ore 10 previa suddivisione da parte delle cancellerie in atti urgenti (da trasmettere con separata distinta) e atti non urgenti; gli atti urgenti, da notificare in giornata, potranno essere depositati da lunedì a venerdì entro le ore 13;

gli atti i cui termini processuali di adempimento scadono nella giornata di sabato potranno essere depositati entro e non oltre le ore 12.

**Tutti gli atti dovranno contenere sul frontespizio l'indicazione dell'ultima data utile per la notificazione, con attestazione sottoscritta dal richiedente (parte privata o PA).**

#### **Ufficio Unico Esecuzioni e Notificazioni presso il Tribunale di CHIAVARI:**

Atti richiesti direttamente dalle parti (private e pubbliche) o dai

procuratori delle parti:

Accettazione e restituzione atti di esecuzione e di notificazione dalle ore 9 alle ore 11 da lunedì a venerdì;

Accettazione degli atti urgenti dalle ore 9 alle ore 10 da lunedì a venerdì;

Accettazione dei soli atti scadenti in giornata, dalle ore 9 alle ore 10 nei giorni di sabato e in quelli prefestivi

Atti trasmessi dall'Autorità Giudiziaria:

Il deposito degli atti potrà essere effettuato da lunedì a venerdì entro le ore 11, previa suddivisione da parte delle Cancellerie degli atti urgenti da quelli non urgenti.

**Tutti gli atti dovranno contenere sul frontespizio l'indicazione dell'ultima data utile per la notificazione, con l'attestazione sottoscritta dal richiedente (parte privata o Pubblica Amministrazione).**

#### **Ufficio Unico Esecuzioni e Notificazioni presso il Tribunale di LA SPEZIA:**

Sigg. Avvocati e altri utenti:

da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 11 — atti urgenti (che scadono nelle 24 ore) dalle ore 9 alle ore 10.

Sabato e prefestivi dalle ore 8,30 alle ore 9,30 solo ricezione degli atti oggettivamente scadenti in giornata.

Tutti gli atti dovranno contenere sul frontespizio l'indicazione dell'ultima data utile per la notificazione, sottoscritta dal richiedente.

Uffici Giudiziari:

da lunedì a venerdì deposito degli atti entro le ore 10, previa suddivisione da parte delle cancellerie tra atti urgenti (che scadono nelle 24 ore) e non urgenti.

**Tutti gli atti dovranno contenere sul frontespizio l'indicazione dell'ultima data utile per la notificazione, sottoscritta dal richiedente.**

#### **Sezione distaccata di SARZANA:**

Accettazione e restituzione atti di parte dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 10,30;

il sabato e i giorni prefestivi, solo ricezione atti scadenti in giornata, dalle ore 9 alle 10,30.

Atti trasmessi dall'Autorità Giudiziaria:

Il deposito degli atti potrà essere effettuato per gli atti scadenti in giornata entro le ore 12,00.

#### **Ufficio Unico Esecuzioni e Notificazioni presso il Tribunale di SAVONA:**

Accettazione e restituzione atti, compresi quelli urgenti, dalle ore 9 alle ore 11,00 dal lunedì al venerdì; il sabato e i prefestivi, accettazione atti scadenti in giornata, dalle ore 9 alle ore 10,00.

#### **Sezione distaccata di ALBENGA:**

Dalle ore 9 alle ore 11 di tutti i giorni lavorativi escluso il sabato ed i giorni prefestivi nei quali la chiusura sarà anticipata alle ore 10,30 e l'accettazione limitata ai soli atti scadenti in giornata.

#### **Ufficio Unico Esecuzioni e Notificazioni presso il Tribunale di MASSA:**

Dalle ore 8,30 alle ore 10,30 di tutti i giorni lavorativi, ad eccezione del sabato e dei giorni prefestivi in cui la chiusura sarà anticipata alle ore 10.

L'orario si applica anche alle Autorità Giudiziarie soprattutto per garantire le notificazioni e le esecuzioni scadenti in giornata.

#### **Sezione distaccata di CARRARA:**

Atti richiesti direttamente dalle parti (private e pubbliche) o dai procuratori delle parti:

Richieste urgenti:

dalle ore 9 alle ore 9,30 di tutti i giorni feriali, con esclusione del sabato e prefestivi, in cui l'accettazione con lo stesso orario, sarà limitata agli atti realmente scadenti in giornata.

Richieste non urgenti:

Dalle ore 9,00 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì. Atti trasmessi dall'Autorità Giudiziaria:

Il deposito degli atti potrà essere effettuato tutti i giorni entro le ore 11,00; il sabato ed i prefestivi entro le ore 10,00.

**Tutti gli atti richiesti dalle parti private dovranno contenere sul frontespizio l'indicazione dell'ultima data utile per la notificazione o esecuzione con attestazione datata e sottoscritta dal richiedente.**

#### **Sezione distaccata di PONTREMOLI:**

Atti richiesti direttamente dalle parti (private o pubbliche) o dai procuratori delle parti o dall'Autorità Giudiziaria:

Accettazione e restituzione degli atti non urgenti di esecuzione e di notificazione dalle ore 9 alle ore 10,00 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì; il mercoledì dalle ore 9 alle ore 10,30;

Accettazione degli atti urgenti e dei soli atti effettivamente scadenti in giornata, dalle ore 9 alle ore 9,30, da lunedì a sabato.

Nelle giornate prefestive (da lunedì a venerdì) sarà vigente l'orario dalle ore 9 alle ore 10,00.

**Tutti gli atti dovranno contenere sul frontespizio l'indicazione dell'ultima data utile per la notificazione, con attestazione sottoscritta dal richiedente (parte privata o P.A.)**

#### **Ufficio Unico Esecuzioni e Notificazioni presso il Tribunale di IMPERIA:**

Dalle ore 9,30 alle ore 11 dal lunedì al venerdì; per gli atti urgenti scadenti in giornata fino alle ore 10,30. Il sabato e i giorni prefestivi, esclusivamente per gli atti scadenti in giornata, dalle ore 9,30 alle ore 10,30.

Atti trasmessi dall'Autorità Giudiziaria

Il deposito degli atti potrà essere effettuato da lunedì a venerdì entro le ore 11,00 previa suddivisione da parte delle Cancellerie degli atti urgenti da quelli non urgenti. Gli atti urgenti da notificare in giornata potranno essere depositati da lunedì a sabato entro le ore 11,00.

**Tutti gli atti dovranno contenere sul frontespizio l'indicazione dell'ultima data utile per la notificazione, con l'attestazione sottoscritta dal richiedente (parte privata o Pubblica Amministrazione).**

#### **Ufficio Unico Esecuzioni e Notificazioni presso il Tribunale di SANREMO:**

Accettazione e restituzione atti di esecuzione e di notificazione dalle ore 9,00 alle ore 10,30 dal lunedì al venerdì;

Accettazione dei soli atti scadenti in giornata dalle ore 9,00 alle ore 10,00 dal lunedì al sabato e nei giorni prefestivi;

Atti dell'Autorità Giudiziaria: il deposito degli atti dovrà essere effettuato entro le ore 10 di tutti i giorni lavorativi previa suddivisione, da parte delle cancellerie in atti urgenti (da trasmettere con separata distinta) e atti non urgenti; gli atti urgenti, da notificare in giornata, dovranno essere depositati entro le ore 12 di tutti i giorni lavorativi.

Tutti gli atti dovranno contenere sul frontespizio l'indicazione dell'ultima data utile per la notificazione, con attestazione sottoscritta dal richiedente (parte privata o P.A.).

#### **Sezione distaccata di VENTIMIGLIA:**

Atti a richiesta di privati:

Da lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 con obbligo di consegna degli atti urgenti entro le ore 11,30;

Al sabato e nei giorni prefestivi dalle ore 11,00 alle ore 11,30 solo per atti scadenti in giornata.

**Tutti gli atti richiesti dalle parti private dovranno contenere sul frontespizio l'indicazione dell'ultima data utile per la notificazione o esecuzione, con attestazione datata e sottoscritta dal richiedente.**

Atti trasmessi dall'Autorità Giudiziaria:

Il deposito degli atti dovrà essere effettuato entro le ore 10 di tutti i giorni lavorativi previa suddivisione, da parte della cancelleria in atti urgenti (da trasmettere con separata distinta) e atti non urgenti. Gli atti urgenti, da notificare in giornata, dovranno essere depositati entro le ore 12 di tutti i giorni lavorativi

Genova, 20 dicembre 2006

# Riforma della previdenza forense

*Delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nella riunione del 17 marzo 2006*

## PREMESSA

Le ragioni di un intervento sulle aliquote contributive e su alcuni criteri di determinazione del trattamento pensionistico risiedono:

nella meditata considerazione che i dubbi e le incertezze sui limiti della autonomia delle Casse previdenziali private, consigliano, al momento, l'adozione solo di alcune misure parametriche e strutturali;

e, insieme, nella consapevolezza che solo un rapido e adeguato rafforzamento patrimoniale con miglioramento dei conti economici, potranno consentirci di operare, nel breve-medio termine, un intervento riformatore di più ampio respiro.

Rilevata, quindi la necessità di un intervento di riforma strutturale del sistema previdenziale forense, al fine di scongiurare eventuali futuri squilibri derivanti da un rapporto attivi - pensionati di cui non è possibile prevedere la sostenibilità nel medio-lungo periodo;

individuato il percorso riformatore da intraprendere e la necessità di:

pervenire nel minor tempo possibile ad un più equilibrato rapporto tra la misura della contribuzione ed il trattamento pensionistico, salvaguardando l'attuale principio di solidarietà;

procedere ad un rapido ed adeguato rafforzamento patrimoniale e ad un miglioramento dei conti economici;

introdurre la gestione di un sistema di previdenza complementare, eventualmente anche per il tramite di altri soggetti; valutare la introduzione, in breve termine, di una contabilizzazione separata dei proventi contributivi, prodromica ad una modifica strutturale del sistema previdenziale;

procedere, previa sollecitazione ad acquisizione dei necessari strumenti legislativi, ad un intervento strutturale che possa contemplare ove tecnicamente verificato ed opportuno, un graduale passaggio dall'attuale sistema a ripartizione ad un sistema misto, affiancando al sistema a ripartizione un sistema obbligatorio a capitalizzazione individuale, ovvero passando ad altra forma di intervento strutturale.

La sollecitazione di una modifica legislativa che ci attribuisca una completa autonomia normativa, la selezione degli obiettivi e lo studio dei sistemi e delle misure adottabili e sostenibili nel quadro di un organico intervento strutturale, costituiscono principali passaggi di un percorso virtuoso che abbiamo, così, intrapreso e che dovrà consegnarci, con l'auspicata riforma, la capacità di rispondere alle domande di un moderno welfare in una condizione di solida e duratura stabilità di gestione.

Visti gli art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Giugno 1994 n. 509 e 3 comma 12, della Legge 8 Agosto 1995 n. 335, che, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, impongono agli Enti Previdenziali Privatizzati l'obbligo di ricondurre la stabilità delle loro gestioni ad un arco temporale non inferiore a 15 anni ed in conseguenza conferiscono loro la facoltà di adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico;

ritenuto che la stabilità della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli Avvocati vada ricondotta ad un arco temporale di almeno 30 anni;

visto l'art. 6 del Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa ed agli Albi e dalla loro riscossione approvato con Decreto Interministeriale in data 7.2.03;

visto il Bilancio Tecnico Attuariale esterno redatto in data 31.12.2002 ed il bilancio attuariale redatto dall'ufficio interno della Cassa dai quali si evince che entro l'anno 2027 il saldo tecnico diverrà negativo e che altrettanto accadrà, entro il 2029 per il saldo corrente;

ritenuto che debba provvedersi con tempestività alla correzione di tali tendenze negative onde suddividere il sacrificio necessario sul maggior numero possibile di iscritti;

ritenuta altresì l'opportunità, per ragioni di razionalità ed equità, di intervenire sia sulla leva delle entrate, aumentando con criteri di gradualità le aliquote contributive che sulla leva delle prestazioni, riparametrandolo il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile con il rispetto del pro rata; adottando per il calcolo dei supplementi di pensione dovuti a coloro che restano iscritti dopo il pensionamento, il metodo di calcolo contributivo, fissando il preciso ammontare della pensione minima soggetto naturalmente agli adeguamenti del costo della vita; così delibera

## PROVVEDIMENTI URGENTI E NECESSARI PER LA PREVIDENZA FORENSE

### ART. 1

#### Contributo soggettivo e integrativo

Nell'articolo 2 comma 1 lett. a) del Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa ed agli Albi e della loro riscossione" approvato con Decreto Interministeriale in data 7/02/2003 le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle parole "dodici per cento".

L'art. 2, comma 3, del "Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa ed agli Albi e della loro riscossione" approvato con Decreto Interministeriale in data 7.2.03, è sostituito dal seguente:

"A partire dal reddito relativo al 6° anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, i pensionati di vecchiaia, anche a seguito di totalizzazione, nonché i beneficiari di pensione contributiva, dovranno corrispondere il contributo di cui al primo comma, sino al tetto reddituale fissato alla lettera a) In misura pari al 4% del reddito professionale netto ai fini IRPEF senza previsione di alcun importo minimo. Per la parte eccedente il tetto reddituale indicato al primo comma lettera a) il contributo si riduce al 3%";

Nell'art. 3 comma 6 del "Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa ed agli Albi e della loro riscossione" approvato con Decreto Interministeriale in data 7/02/2003 le parole "nella misura del due per cento" sono sostituite dalle parole "nella misura del quattro per cento".

### ART. 2

#### Decorrenza del nuovo regime contributivo

In deroga a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del "Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa ed agli Albi e della loro riscossione" approvato con Decreto interministeriale in data 7/2/03, la variazione delle aliquote contributive avrà effetto secondo la seguente previsione:

a) il contributo soggettivo di cui all'art. 2 del regolamento sarà elevato al 12% a partire dal terzo anno successivo all'approvazione ministeriale di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

b) il contributo integrativo di cui all'art. 3 del regolamento sarà elevato al 4% a partire dall'anno successivo all'approvazione ministeriale di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

### ART. 3

#### Regime contributivo agevolato per i giovani iscritti

Per le domande di iscrizione presentate successivamente all'entrata in vigore della presente normativa il comma 4 dell'art. 2 del "Regolamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa ed agli

Albi e della loro riscossione” approvato con Decreto interministeriale in data 7/2/03 è sostituito dal seguente :

“Per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa, a condizione che l’iscrizione decorre prima del trentacinquesimo anno di età, il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà, salvo il pagamento dell’eccedenza in autoliquidazione”

L’art. 3, comma 4, del “Regolamento dai contributi dovuti dagli iscritti alla Casse e agli Albi e della loro riscossione” approvato con Decreto Interministeriale in data 7/2/03, è integrato con l’ulteriore capoverso:

“Sono ugualmente esclusi dal pagamento dell’importo minimo di cui al capoverso precedente gli avvocati per il periodo di iscrizione alla Cassa che coincide con i primi 3 anni di iscrizione agli Albi e non oltre l’anno di compimento del trentacinquesimo anno di età. E’ comunque dovuto il contributo integrativo in proporzione all’effettivo volume di affari dichiarati”.

#### ART. 4

##### Supplementi di pensione

A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, nel penultimo comma dell’art 2 della Legge 20 settembre 1980, n. 576 come modificato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141 il periodo : “I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma”, è sostituito dal seguente: “I supplementi sono calcolati, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con il metodo contributivo previsto della Legge 8 agosto 1995 n. 335, in rapporto al montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all’art. 10, comma 1, della Legge 20 settembre 1960, n.576.

Per coloro che, all’entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già maturato il diritto a pensione di vecchiaia, continua ad applicarsi il sistema di calcolo dei supplementi disciplinato dalla previgente normativa”.

#### ART. 5

##### Determinazione del periodo di riferimento da prendere a base per il calcolo delle pensioni

Il periodo di riferimento ed il numero di anni di più elevato reddito professionale da prendere a base per il calcolo delle pensioni erogate dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, saranno pari a tutti gli anni di iscrizione maturati fino all’anno antecedente a quello del pensionamento, con esclusione dei peggiori cinque, per le pensioni che matureranno i requisiti dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale della presente disposizione.

La media dei redditi deve comprendere almeno 25 anni salvo quanto previsto al comma successivo.

Non è prevista l’esclusione dei peggiori cinque redditi professionali, qualora gli anni di iscrizione maturati siano inferiori a 25.

Per coloro che al 31 dicembre dell’anno di approvazione ministeriale del presente regolamento abbiano compiuto almeno quaranta anni di età e maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, nel rispetto del principio dei pro rata, l’importo della pensione sarà costituito dalla somma di più quote. La prima e l’eventuale seconda quota, corrispondenti ai periodi di anzianità già maturata al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, calcolate secondo i criteri fissati dalla delibera del Comitato dei Delegati del 19.01.2001, approvata con provvedimento ministeriale del 27/11/2001, e l’ultima calcolata secondo le modalità previste dal pr-esente Regolamento, con riferimento ai periodi di iscrizione maturati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento stesso.

Le presenti disposizioni non si applicano alle pensioni contributive, previste dall’ari. 4 del Regolamento Generale della Cassa, per le quali vigono specifici sistemi di calcolo.

#### ART. 6

##### Pensione minima

L’art. 2, comma 3, della Legge 20 settembre 1980, n. 576 come modificato dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 141 è così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione ministeriale di cui all’art 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509:

“La misura della pensione annua non può essere inferiore ad E. 9.960,00 annualmente rivalutata in proporzione alla variazione media dell’indice annuo dei premi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, con esclusione di ogni collegamento automatico alla misura del contributo soggettivo minimo;

la presente disposizione non si applica “alle pensioni contributive, previste dall’art. 4 del Regolamento Generale della Cassa Forense, per le quali vigono specifici sistemi di calcolo”.

#### ART. 7

##### Pensione complementare

In attuazione e con le modalità fissate dagli articoli 1) comma 1, lettere a-c; 1) comma 2, lettere e, h, i, l, p, u, v; 20) e 35) della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza) e del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina della forme pensionistiche complementari), la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense può erogare pensioni complementari, calcolate con il metodo a capitalizzazione Individuale, in forza del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dei regolamenti attuativi.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
Roma, 21 dicembre 2006

**Oggetto:** Delibera adottata dal Comitato dei Delegati nella riunione del 17 marzo 2006 “*Riforma della previdenza forense*”.

Si fa riferimento alla Delibera adottata dal Comitato dei Delegati di codesta Cassa nella riunione del 17 marzo 2005, recante “*Riforma della previdenza forense*”, trasmessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Con successiva nota del 30 novembre u.s., codesta Cassa ha riscontrato la richiesta dei Ministeri del 25 luglio 2006 di ulteriori elementi a chiarimento delle proposte di modifica sottoposte.

Acquisita detta documentazione, il 18 dicembre u.s. si è svolta una riunione tecnica con il covigilante Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia per definire l’istruttoria della delibera in oggetto.

Relativamente alla delibera citata, i predetti Ministeri hanno condiviso le seguenti considerazioni.

L’impatto delle modifiche regolamentari è quasi integralmente costituito non da veri e propri interventi di natura strutturale sulle contribuzioni e sulle prestazioni degli iscritti all’Ente, ma dagli effetti sugli equilibri di bilancio del raddoppio dell’aliquota del contributo integrativo. Infatti, secondo le valutazioni fornite dalla Cassa forense, il saldo tra entrate contributive e spesa per pensioni, che a normativa invariata diventerebbe negativo nell’anno 2027 sarebbe invece destinato, in seguito alle modifiche proposte, a divenire negativo nel 2032. A riguardo, tuttavia, non si può fare a meno di rilevare che in assenza dell’intervento di modifica del contributo integrativo, lo stesso saldo diverrebbe negativo già nel 2028, dunque, con un solo annodi ritardo rispetto alla situazione a normativa invariata.

Inoltre, non può non rilevarsi che [‘introduzione nell’ordinamento della Cassa di una pluralità di prestazioni in cui trova applicazione il sistema contributivo (totalizzazione, supplementi di pensione, prestazione sostitutiva della restituzione dei contributi), da leggersi in parallelo alle conclusioni della “*Commissione problemi interpretativi*” costituita in seno a codesta Cassa, in cui viene delineata in modo esplicito la prospettiva di]”porsi concretamente il problema della fattibilità e della sostenibilità di un passaggio al sistema contributivo, anche in risposta alle istanze, in tal senso, provenienti dalle

*giovani generazioni*, segnala una contraddizione con un intervento caratterizzato dall'incremento dal 2% al 4% del contributo integrativo. Infatti, il contributo integrale vo, posto a carico dei clienti dei professionisti, per sua natura ha una finalità esclusivamente solidaristica e non influisce in alcun modo sulla determinazione delle prestazioni e sul loro livello nel sistema contributivo, lasciando così aperti tutti i problemi relativi alla garanzia, soprattutto per le giovani generazioni, di una prestazione adeguata.

Infine, si rammenta che l'incremento del contributo integrativo, che ha peraltro effetti inflativi, è stato finora approvato dai Ministeri vigilanti solo in presenza di rilevanti interventi di carattere strutturale finalizzati al riequilibrio degli **enti** previdenziali nel lungo periodo, anche in considerazione del fatto che esso determina oneri per la finanza pubblica, nel caso in cui ad usufruire delle prestazioni dei professionisti siano Pubbliche Amministrazioni che beneficiano di trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

Ciò premesso si comunica che, anche a seguito della citata riunione tecnica, da un ulteriore approfondito esame congiunto dell'articolato sottoposto ex art. 3, comma 2, del decreto legislativo 20 giugno 1994, n.509, è stato convenuto quanto segue.

#### **Art. 1: Contributo soggettivo e integrativo.**

comma 1: la modifica intesa ad aumentare il contributo soggettivo dal 10% al 12% può essere assecondata, rilevando al riguardo che si tratta di un incremento che resta ben al di sotto dell'aliquota che sarà stabilita nel sistema generale (23% dal 1.1.2007) per i liberi professionisti non iscritti ad albi o ordini professionali che versano la contribuzione alla gestione separata INPS;

comma 3: la modifica intesa ad aumentare il contributo integrativo dal 2% al 4% non può essere assecondata. Al riguardo si richiamano le osservazioni precedentemente espresse.

#### **Art. 2: Decorrenza del nuovo regime contributivo.**

In merito alla decorrenza della modifica concernente l'aumento del contributo soggettivo si segnala l'opportunità che il termine previsto coincida con quello del L'approvazione ministeriale.

#### **Art. 3: Regime contributivo agevolato per i giovani iscritti.**

Può essere assecondata;

#### **Art. 4: Supplementi di pensione.**

Nel merito la disposizione potrebbe essere condivisa nella "ratio". Tuttavia, si eccipisce che la Cassa ha ritenuto di poter modificare

con delibera norme primarie quali le disposizioni della legge 20 settembre 1980, n.576. tale rilievo è ostativo rispetto all'approvazione condivisa della delibera che dovrebbe, dunque, essere modificata nel rispetto del decreto legislativo 509/94, mediante l'adozione di una previsione *ad hoc* nel regolamento di previdenza.

#### **Art. 5: Determinazione del periodo di riferimento da prendere a base per il calcolo delle pensioni.**

Può essere assecondata;

#### **Art. 6 : Pensione minima.**

nel merito la disposizione potrebbe essere assecondata, Tuttavia, sotto il profilo formale si eccipisce quanto già rilevato in ordine all'art. 4.

#### **Art. 7: Previdenza complementare**

L'indicazione della lettera p) dell'art. 1. comma 2, della legge 23 agosto 2004, n.243, deve essere espunta in quanto la previsione della legge delega è riferita ai dipendenti pubblici. È da ritenersi, inoltre, incongruo il riferimento al comma 20 dell'art.1 della medesima legge, in quanto tale comma dispone per il sistema generale e per la generalità dei lavoratori autonomi, non per i liberi professionisti. L'ultimo paragrafo dell'articolo in esame reca peraltro la indicazione che la Cassa forense può *erogare pensioni complementari .... in forza del d.lgs 252/2005*. Trattasi invero di una previsione non coerente con le disposizioni del citato decreto legislativo 252/2005 e successive modifiche e integrazioni il quale, a fronte della costituzione o dell'adesione a forme pensionistiche complementari prevede a possibilità di diretta erogazione delle prestazioni solo previa autorizzazione della COVIP.

In relazione alle osservazioni espresse si ritiene, dunque, che la delibera non possa avere ulteriore seguito, nella stesura sottoposta per l'approvazione con nota prot. n. 47823/P dell'11 aprile 2006, se non relativamente agli articoli per i quali non sono state formulate eccezioni.

Pertanto, questo Ministero, d'intesa con il covigilante Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, esaminato il provvedimento in oggetto, approva la delibera adottata dal Comitato dei DeLegati in data 17/03/2006, limitatamente all'art. 1, commi 1 e 2, all'art.3 e all'art.5. nel testo qui allegato, con ulteriore precisazione che l'effetto delle disposizioni cui si dà corso deve intendersi immediato.

Si rimane in attesa di un cenno di riscontro di adempimento.

## *Consegna delle medaglie ai Decani e dei "Tesserini" ai neo-iscritti del Foro Genovese*

**Dottoressa Maria Teresa Ferraro**

Si è svolta nella giornata del 16 dicembre 2006, presso la sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, la tradizionale cerimonia della consegna delle medaglie ai decani del Foro Genovese e dei tesserini di appartenenza ai nuovi iscritti.

La cerimonia di quest'anno, tuttavia, presentava alcune importanti novità con la consegna di inediti riconoscimenti; infatti, il Consiglio, per la prima volta, oltre alla consegna dell'ambito riconoscimento ai Colleghi che hanno raggiunto i 50 anni di professione, ha ritenuto di ampliare tale riconoscimento sia a personalità esterne all'Ordine, ma che con la loro attività siano state per lunghi anni vicine alla nostra professione, sia a quegli Avvocati che hanno dedicato la loro vita all'avvocatura raggiungendo il ragguardevole traguardo dei 60 anni di iscrizione.

Durante la suggestiva e, per alcuni aspetti commovente, cerimonia alla quale hanno partecipato le massime Autorità civili, religiose e militari, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Stefano Savi, coadiuvato da tutti i Consiglieri, e din-

nanzi ad un folto pubblico, ha consegnato la Medaglia di riconoscimento per l'esercizio di 50 anni di professione a:

**Avv. Raffaele DE SANCTIS, Avv. Antonio FARINA, Avv. Giovanna GALEPPINI, Avv. Carlo PACIULLI, Avv. Mario SGUERSO, Avv. Vittorio TORAZZA, Avv. Gianluca ZERBA PAGELLA.**

Nell'occasione, a nome di tutti i premiati, l'Avv. Torrazza, nel ringraziare il Consiglio dell'Ordine del riconoscimento ricevuto ha ripercorso, con nostalgico affetto, il lungo tragitto professionale con riferimento ai rapporti con Colleghi, Magistrati ed Uffici Giudiziari, rendendo tangibile, ai molti giovani Colleghi presenti, l'amore e la dedizione con la quale questi Colleghi hanno svolto il loro mandato.

Se toccante è stata la premiazione dei citati Colleghi, sicuramente non meno affettuosa e riconoscente è stata la premiazione dei Colleghi che hanno raggiunto l'invidiabile tappa dei 60 anni di esercizio della professione, vale a dire:

**Avv. Giacomo ANSELMI, Avv. Giorgio BRUZZONE, Avv. Claudio COCINO, Avv. Paride COSTA, Avv. Giovanni DI BENEDETTO, Avv. Emilio FILIPPI, Avv. Stelvio GALONI, Avv. Valentino ISOLA, Avv. Paolo PENDINI, Avv. Tullio PESCE, Avv. Carlo RAGGI, Avv. Francesco SELVAGGI, Avv. Luigi SOLIMAN, Avv. Luigi TISCORNIA.**

Come detto, il Consiglio dell'Ordine, per la prima volta, ha deliberato di consegnare l'ambito riconoscimento anche a persone, che, pur non appartenenti all'Ordine degli Avvocati, nello svolgimento della loro professione siano sempre stati vicini all'Avvocatura ed abbiano con la stessa proficuamente collaborato.

I primi nuovi riconoscimenti sono stati assegnati:

**Prof. Vito Piergiovanni**, già Preside della Facoltà di Giurisprudenza, per la fattiva collaborazione con il Consiglio dell'Ordine nella formazione dei giovani sia nei corsi universitari che in quelli di avvio alla professione;

**Dr. Vincenzo Curia**, decano dei giornalisti di cronaca giudiziaria, per la preparazione, dedizione, professionalità e signorilità con la quale ha sempre svolto la sua attività e per la vicinanza dimostrata alla classe forense.

Sono stati, quindi, consegnati i tesserini di riconoscimento ai neoiscritti:

ANCONA Ethel Matilde, ARRIGONI Francesca, BARABINO Lorenzo, BERNI Francesca, BINI Marzio, BIONDI Guido, BONDI Patrizia, BONSIGNORE Andrea, BRIASCO Laura, BRIGNOLA Francesco, CAMMARATA SIRACUSA Maria So-

nia, CAPPATO Camilla, CAPURRO Fabio, CARASSALE Iaria, CARLINI Valentina, CASARINO Marinella, CAVALLETTI Daria, CHIAPPORI Giovanna, CONTARDO Mirta, CONTU Carlo, CORTIULA Paola, COSTA Andrea, COSTANTINO Barbara, CRISTELLO Lucia, CUNEO Tamara, DANTE Sara, DE FERRARI Carolina, DE GREGORI Luca, DELLEPIANE Anton Maria, DE SIMONI Anna, FABBRI Cristina, FLORIS Filippo FRETTO Riccardo, GALANTE Federico, GARBARINO Stefania, GAVOTTI Francesco Maria GAZZOLO Laura, GERBI Emanuele, GHIGLIOTTI Chiara, GRAZIANI Chiara, GROSSO Valentina GUADAGNA Francesca, GUERRA Elisa, GUERRINI Luca, LAFRONZA Antonio, LAMANNA Paola, LASTRI Luca, LINGIARDI Cristina, LOMBARDI Giovanna, LORENZELLI Chiara, MACCAFERRO Giacomo Maria, MAGNOLIA Davide, MARISCOTTI Roberta, MARZIANO Daniela, MASSA Giovanna, MASCINI Stefano, MASSOBRIO Francesco, MASSONE Nadia, MEZZOGORI Fabio, MICCHETTI Andrea, MIGNANO Elena, MIGNONE Saverio, MORETTI Chiara Elena, NOCCIOLI Simone, OLIVIERI Giovanni, PELOSIN Eleonora, PELOSO Fabio, PERULLO Roberta, PISCHETOLA Daniela, POZZI Roberto, PRATELLI Matteo Maria, RAFFO Luca, RAVENNA Lorenzo, RE Simona, RENNA Alessandro, REPETTO Paola, RINALDI Fabio, ROSA Giorgio, ROSAZZA BERTINA Irene, RUZZIER Manuela, SALVARANI Donatella, SCAFIDI Beatrice, SCALA Stefano, SCARLASSA Claudio, SCHIAFFINO Laura, SOLARI Elena, SOLINAS Massimiliano, TASSO Simona, TAULA Daniele, TREVIA Paola, TULINO Iaria, VELASCO Claudio, VENTURA Francesca.

Nella stessa occasione sono stati consegnati altri due premi:

Sono state dichiarate vincitrici del "**Premio di Laurea Avv. Luca Ciurlo**", istituito dalla famiglia dell'illustre ed indimenticato penalista genovese, scomparso dieci anni or sono, per perpetuarne la memoria, e destinato a laureati nella facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Genova che abbiano discusso una tesi di laurea in diritto penale o procedura penale, conseguendo il miglior risultato:

1) per l'anno 2004/2005 **la Dott.ssa Chiara Canepa laureata in Scienze Giuridiche con punti 110/110 e lode** discutendo la tesi "Il reato di false comunicazioni sociali tra la riforma del 2002 e il dibattito comunitario", con la seguente motivazione:

"La Tesi affronta un argomento difficile, frutto di recente riforma legislativa. Nell'elaborare la dissertazione la candidata denota capacità di analisi e di approfondimento generale, con spunti di originalità";

Decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova del 30 gennaio 2007, Pres. Savi - Rel. est. Cocchi.

**Avvocato - Norme deontologiche - Divieto di assumere cariche operative in società commerciali - Illecito deontologico - Sussiste.**

(Art. 16 Cod. Deontologico)

**Avvocato - Dovere di verità e lealtà nei confronti del Consiglio dell'Ordine - Dolo - Necessità.**

(Art. 24 Cod. Deontologico)

*Viene meno al dovere di non svolgere attività incompatibile con l'iscrizione all'Albo (art. 16 Cod. Deont.) l'Avvocato che accetti e conservi l'incarico di amministratore unico con poteri gestori di una S.R.L., a nulla rilevando la mancanza di operatività della società, la preventivata temporaneità della carica assunta ed accettata ovvero il mancato concreto esercizio di poteri gestori, avuto riguardo, in particolare, all'interesse sotteso al divieto posto dalla norma deontologica e al pregiudizio per la figura dell'avvocato, derivante dalla*

*inosservanza di tale divieto, anche alla luce della sfortunata evoluzione delle vicende societarie. (Nel caso di specie, vista la favorevole considerazione della figura professionale dell'avv. x. y. nel mondo forense, l'assenza di precedenti ed alla luce delle circostanze emerse in istruttoria, il Consiglio ha ritenuto applicabile la sanzione minima dell'avvertimento).*

*Non viene meno al dovere di verità e lealtà nei confronti del Consiglio dell'Ordine l'avvocato che, sebbene invitato a fornire chiarimenti circa la sua posizione di Presidente di una S.R.L. con delega di gestione, chieda un termine per far venire meno detta incompatibilità e, successivamente, invii copia di delibera del CDA di revoca dei poteri, omettendo, peraltro, di rendere edotto il Consiglio che esistevano altre due società, appartenenti allo stesso gruppo, delle quali era rispettivamente Presidente e Amministratore Unico, qualora dimostri la non doloosità delle affermazioni rese al Consiglio in ragione della marginalità della società neocostituita e della sostanziale mancata operatività della società medesima, di tal che appare plausibile una sua dimenticanza.*